

CTP S.p.A. Taranto Protocollo nº 2633 Del 26/04/2023 S4

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ID 213 - PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA EUROPEA AI SENSI DEL D. LGS N.50/2016 SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE CTP SPA.

CIG 9791671686





Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, del valore nominale pari ad € 8,00 IVA inclusa, da erogarsi in favore di n. 240 dipendenti CTP SpA (all'attualità), da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con la ditta aggiudicataria, tutti necessariamente in possesso dei requisiti previsti all'art. 285, comma 3, DPR 207/2010 SS.MM.II..

Il valore nominale del buono pasto rappresenta l'importo spendibile presso gli esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente Capitolato, anche dal Disciplinare di gara.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di esercizi convenzionati con il fornitore, dietro presentazione di buoni pasto erogati in formato elettronico.

Le caratteristiche della rete di esercizi convenzionati sono quelle riportate nel presente Capitolato all'art. 4.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

Art. 2 QUANTITATIVO DI FORNITURA

Il quantitativo presuntivo massimo stimato della fornitura di buoni pasto oggetto della presente procedura corrisponde a circa 72000/anno.

Tale fabbisogno è puramente indicativo e potrà variare in base alle effettive esigenze dell'Amministrazione contraente. Il fornitore è tenuto, per tutta la validità della procedura, ad osservarne patti e condizioni.

A fronte di eventuali richieste in diminuzione della fornitura l'impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Art. 3 CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI BUONI PASTO

Per "buono pasto" si intende "il documento di legittimazione (anche in forma elettronica) che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 c.c., il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro".

3.1 Caratteristiche delle tessere

La ditta aggiudicataria fornirà alla CTP SpA le tessere di rilevamento di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte "bancomat" e dovranno altresì riportare:





- Il logo aziendale completo della CTP SpA;
- Indicazione della ditta aggiudicataria e titolare delle convenzioni;
- Numero della carta;
- Cognome, nome e matricola del dipendente CTP SpA.

3.2 Disciplina d'uso

Il buono pasto elettronico emesso dalla ditta appaltatrice, spendibile presso gli esercizi convenzionati su tutto il territorio nazionale, deve essere utilizzato esclusivamente dai dipendenti della CTP SpA nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa;

- Non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- Non è cedibile a terzi:
- Non è cumulabile:
- Nel caso il valore del bene richiesto dall'utente sia superiore al valore nominale del buono, la differenza sarà corrisposto dallo stesso in denaro;
- Al dipendente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge in materia, dovrà obbligatoriamente essere rilasciato lo scontrino fiscale.

3.3 Caratteristiche tecniche del Sistema di Gestione

Il sistema informatico adottato dalla ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di:

- Consentire le funzioni di controllo sull'uso delle singole tessere dalla data di attivazione, con verifica della data, ora, locale in cui il dipendente ha usufruito del servizio;
- Rilevare il numero di matricola del dipendente;
- Registrare il numero di badge utilizzato;
- Consentire l'elaborazione di statistiche (per periodi, per dipendente, per locale convenzionato, ecc.).

I dati e le informazioni dovranno essere forniti per via telematica. L'invio dei dati deve avvenire con cadenza mensile.

Tutte le spese relative alla fornitura del servizio sono a carico dell'impresa aggiudicataria, comprese quelle derivanti da danni, da chiunque cagionati, o da guasti di qualsiasi tipo a cui possa essere soggetto il sistema informatico, che costituisce supporto del servizio medesimo, nonché l'installazione di terminali presso gli esercizi convenzionati e quant'altra spesa necessaria al regolare funzionamento del servizio.

3.4 Accredito dei buoni pasto sulle carte elettroniche

I buoni pasto verranno accreditati sulle carte elettroniche intestate ai dipendenti sulla base degli ordinativi che la CTP SpA emetterà ed invierà mensilmente a mezzo mail, corredati da files riportanti i quantitativi spettanti ai singoli dipendenti. Gli accrediti dovranno avvenire non oltre le 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo da parte dell'aggiudicataria.

In caso di ritardo della ricarica verranno applicate le penalità previste nel presente Capitolato all'art. 11.





La CTP SpA non risponderà delle ricariche avvenute a fronte di ordinativi effettuati al di fuori delle modalità previste ed esplicitamente indicate nel presente Capitolato.

L'aggiudicataria dovrà sempre rinnovare in maniera automatica la validità dei buoni scaduti presenti nelle tessere elettroniche individuali, senza necessità di alcuna richiesta da parte della CTP SpA.

Art. 4 CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati. Il fornitore si obbliga a mettere a disposizione del personale CTP SpA una rete di esercizi (ristoranti, trattorie, self service, bar, alimentari, supermercati, ecc.), presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono pasto, di generi alimentari.

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto deve essere erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento CE 853/2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- Le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 287/1991, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali e interaziendali:
- Le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali e interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 1, della legge 443/1985, nonché dagli esercizi di vendita di cui al d. lgs. 114/1998, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Tali esercizi dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività e dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto presso l'esercizio).

Il fornitore, inoltre, dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto per l'intera durata del contratto senza alcuna limitazione, presso un numero non inferiore agli esercizi convenzionati indicati alla CTP SpA al momento della stipula del contratto.

Eventuali interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né di indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate.

In nessun caso l'appaltatore e gli esercizi con esso convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, né possono rifiutarsi di erogare il servizio, nemmeno in caso di eccessivo affollamento del locale, pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni indicate nel presente Capitolato da parte degli esercizi con esso convenzionati.

A tal fine, l'operatore economico aggiudicatario, su richiesta della CTP SpA, dovrà produrre i contratti di convenzione/affiliazione stipulati con gli esercizi dichiarati in sede di gara.

In caso di R.T.I., gli esercizi indicati negli elenchi dovranno essere convenzionati con tutte le aziende facenti parte della R.T.I.

Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante procederà ad analoghi controlli da effettuarsi in fase di esecuzione dello stesso, che a titolo





esemplificativo ma non esaustivo, potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.

Gli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionati debbono contenere le prescrizioni previste dall'art. 144 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e potranno essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

Il fornitore garantisce che gli esercizi convenzionati, nell'ambito dell'espletamento del servizio, siano in regola con la normativa di riferimento per l'attività svolta con particolare riguardo a quella igienico – sanitaria. Pertanto, solleva la CTP SpA da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dagli aventi diritto all'utilizzo dei buoni pasto.

La CTP SpA non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e il fornitore si impegna a tenere l'Ente esonerato ed indenne da ogni pretesa.

La CTP SpA è manlevata da qualsiasi pretesa da parte dell'esercente e l'utilizzo dei buoni pasto non può dare luogo a rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell'Ente.

Il fornitore deve garantire che i buoni pasto comportino l'obbligo da parte del titolare di regolare (in contanti o con bancomat/carta di credito o altre forme di *smart payment*) l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Art. 5 NUMERO MINIMO E UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

La società aggiudicataria dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto forniti presso gli esercizi convenzionati indicati in sede d'offerta.

Il concorrente dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, di avere convenzioni attive per un numero minimo corrispondente a quanto dichiarato nella presentazione dell'offerta.

Il fornitore, prima del perfezionamento del contratto, dovrà attivare ogni procedura necessaria a rendere fruibile l'elenco degli esercizi convenzionati anche mediante piattaforma telematica, ad esempio attraverso pubblicazioni sulla homepage del proprio sito internet e/o applicativo per smartphone, con evidenza delle disdette ed eventuali integrazioni.

L'appaltatore dovrà garantire altresì la spendibilità del buono pasto su tutto il territorio nazionale negli esercizi convenzionati che espongono il logo ufficiale dello stesso.

La CTP SpA potrà, durante l'esecuzione del contratto, effettuare controlli a campione presso gli esercizi convenzionati al fine di verificare il mantenimento in essere della convenzione ed il rispetto delle condizioni contrattuali dichiarate in sede di offerta dalla società emittente (entità dello sconto applicato agli esercenti, termini di pagamento agli esercenti).

Art. 6 INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ESERCIZI

L'azienda aggiudicataria:

- Dovrà sempre garantire per tutta la durata dell'appalto il numero di esercizi convenzionati indicati in sede d'offerta, nel rispetto della tipologia ed ubicazione territoriale degli stessi;
- Ove emergano inadempienze da parte degli esercizi convenzionati, dovrà procedere in merito eventualmente anche mediante l'esclusione degli esercizi inadempienti ed alla loro sostituzione con esercizi di medesima tipologia;





- Nel caso in cui si verifichino casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di una o più convenzioni, avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente alla CTP SpA tali variazioni. Più precisamente, l'appaltatore dovrà comunicare alla CTP SpA, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi originariamente indicati provvedendo, entro i 15 (quindici) giorni successivi decorrenti a seguito di ogni eventuale modifica/variazione/aggiornamento, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali, garantendo le stesse condizioni contrattuali;
- Dovrà provvedere per tutta la durata contrattuale all'aggiornamento costante e tempestivo dell'elenco degli esercizi convenzionati.

La CTP SpA si riserva di chiedere nel corso del contratto l'istituzione di ulteriori punti di ristoro, anche nel caso in cui quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere al servizio con modalità giudicate soddisfacenti.

Art. 7 ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO

Lo sconto massimo incondizionato sul valore facciale dei buoni pasto non inciderà sul valore nominale del buono, in quanto la ditta aggiudicataria e gli esercizi convenzionati sono tenuti, ai sensi dell'art. 144 del D. lgs. 50/2016 s.m.i., ad assicurare la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

Il fornitore si obbliga ad applicare il ribasso offerto sul valore nominale del buono pasto in misura non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercizi convenzionati.

L'offerente si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto nonché ad identicità di condizioni proposte in sede d'offerta, la fornitura dei buoni pasto anche per ulteriori dipendenti che vengano assunti successivamente all'indizione della presente gara.

Qualora a seguito di leggi, regolamenti e/o accordi sindacali, il valore nominale del buono venisse modificato su richiesta della CTP SpA, lo sconto in percentuale offerto rispetto al valore nominale dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito.

Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione.

Il fornitore non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante; pena la risoluzione del contratto.

L'operatore economico dovrà predisporre un idoneo programma o una piattaforma internet per la gestione automatizzata degli ordini e dei report sugli utilizzi dei buoni pasto elettronici effettivamente spettanti o utilizzati da ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dipendente e la Stazione Appaltante.

I costi relativi al caricamento dei buoni pasto sono a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario. Lo stesso è tenuto ad effettuare le ricariche a distanza a mezzo di software dedicato, secondo il numero dei buoni pasto elettronici richiesti.

Il personale addetto al servizio appaltato dovrà essere regolarmente assunto alle dipendenze del fornitore.

Il fornitore si obbliga a garantire l'applicazione della disciplina del personale assunto alle proprie dipendenze, al quale dovrà applicare condizioni non inferiori a quelle previste dal vigente C.C.N.L. delle imprese esercenti i servizi oggetto del presente Capitolato, nonché a quelle previste dagli accordi regionali o provinciali.





Per quanto attiene la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità rimane a carico del fornitore. Al riguardo, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il fornitore provvede, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che ne derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 8 CARATTERISTICHE E TERMINI DI CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTRONICHE – ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE

- L'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire, successivamente alla regolarizzazione del contratto, le tessere elettroniche così come richieste dalla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto;
- Le tessere elettroniche dovranno essere personalizzate con i dati identificativi dei dipendenti;
- In caso di furto o smarrimento della tessera elettronica segnalato da un dipendente, la Stazione Appaltante ne darà comunicazione all'impresa aggiudicataria che provvederà a disabilitarla immediatamente (al massimo entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione) e a darne conferma tramite PEC;
- Per il controllo dell'utilizzo dei badge verrà utilizzato un servizio Web che dovrà essere reso fruibile all'amministrazione contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di perfezionamento del contratto dove l'operatore economico mette a disposizione della Stazione Appaltante, tramite autenticazione univoca, un ambiente Web esterno dove risiedono i dati e da dove è possibile consultare e/o scaricare i vari tracciati. Tale soluzione sarà fruibile anche da postazioni remote.

Art. 9 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per la gestione di tutti i servizi a supporto della fornitura, l'operatore economico, all'atto del perfezionamento del contratto, avrà l'obbligo di nominare un Responsabile del Servizio che dovrà:

- Garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- Gestire gli eventuali reclami/disservizi.

In caso di sua sostituzione, l'operatore economico dovrà darne tempestivamente comunicazione. La Stazione Appaltante nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità al disposto dell'art. 31, comma 5, D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

La ditta dovrà verificare il possesso da parte degli esercizi convenzionati delle autorizzazioni e licenze di legge. La ditta stessa è responsabile della corretta osservanza da parte degli esercenti di tutte le condizioni del presente bando, delle quali si fa garante. La CTP SpA è soggetto terzo ed estraneo al contratto intercorrente tra la ditta aggiudicataria ed i pubblici esercizi, per cui nessun onere né responsabilità è imputabile alla CTP SpA derivante dal loro rapporto contrattuale, ivi compresi i danni che potrebbero conseguire da inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente al gestore dei punti ristoro e/o al personale da lui dipendente.

I danni derivanti da inosservanze di prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, sanitarie, ecc., vigenti negli esercizi commerciali, di cui venisse richiesto il risarcimento alla CTP SpA, saranno senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'impresa aggiudicataria.





Art. 10 ASSICURAZIONE

La ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative:

- Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 per ogni persona e di € 1.000.000,00 per danni a cose, legati all'utilizzo dei buoni pasto;
- Copertura dei rischi *in itinere* con un massimale non inferiore a € 100.000,00 in caso di morte per persona e non inferiore a € 100.000,00 in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto.

Art. 11 PENALI

11.1 <u>Difformità nella consegna e ricarica delle card</u>

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati all'art. 8 del presente Capitolato, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP SpA una penale pari a € 300,00 (trecento/00), salvo risarcimento del maggior danno;
- b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei buoni pasto, come indicato nell'art. 3.4 del presente Capitolato, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP SpA una penale pari al 0.1% dell'importo indicato nell'ordinativo (IVA esclusa), salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante nell'ordinativo (art. 3.4 del presente Capitolato), il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP SpA una penale pari a € 200,00 (duecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione dell'irregolarità rilevata dalla CTP SpA e fino alla risoluzione della predetta difformità.

11.2 Difformità relative al convenzionamento

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla sostituzione di esercizi convenzionati rispetto ai termini e alle condizioni indicati all'art. 6 del presente Capitolato, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP SpA una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

11.3 Difformità riscontrate in sede di controllo

- a) Nel caso in cui l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati evidenzi una difformità agli standard definiti nella procedura di gara, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP SpA la seguente penale:
 - In caso di mancata accettazione del buono pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP SpA una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00), salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'organismo di controllo, emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni previsti in fase di gara e relativi al rispetto





della percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP SpA la seguente penale:

• Nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati relativi alla disponibilità dei progetti tecnici eventualmente offerti in sede di gara, si evidenzi una non conformità rispetto alle caratteristiche offerte, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla CTP SpA una penale pari a € 1.000,00 (mille/00).

11.4 Modalità di applicazione delle penali

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento, allo scopo di consentire all'impresa aggiudicataria l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Per l'applicazione delle penalità verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione tra dare e avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette. Nel caso in cui l'importo totale delle penali superi il 10% dell'importo della fornitura, la CTP SpA si riserva di risolvere il contratto.

Art. 12 LIQUIDAZIONE FATTURE

La liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva ed acquisizione, a cura della CTP SpA, di D.U.R.C. regolare in corso di validità, e dei dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., sarà predisposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse.

La fattura emessa e regolarmente accettata sarà soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment), di cui all'art. 17-ter DPR 633/72.

Pertanto, la fattura dovrà essere emessa con IVA esposta e contenere la seguente indicazione o una ad essa equivalente: "Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter DPR 633/72".

Per eventuali ritardi nei pagamenti, la CTP SpA potrà riconoscere esclusivamente gli interessi moratori, al tasso legale, calcolati dalla scadenza dei pagamenti. Eventuali contestazioni sospenderanno così il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

Art.13 REVISIONE PREZZI

La revisione è ammessa nei limiti di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 106 del Codice e dell'art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 ed è consentita solo dopo il primo anno solare di presentazione dell'offerta. Per i contratti relativi a servizi o forniture a esecuzione periodica o continuativa, le variazioni dei prezzi sono valutate qualora si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi dei servizi o dei materiali utilizzati o forniti, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo pattuito. La revisione potrà essere accordata nel limite delle risorse disponibili. Ai fini dell'evasione della richiesta, l'effettiva maggiore onerosità subita





dall'esecutore dovrà essere provata dallo stesso con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i servizi o le forniture, del prezzo pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. L'esecuzione delle prestazioni avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e/o nei documenti contrattuali è condizione necessaria per l'eventuale riconoscimento della compensazione. Si precisa che, nel caso in cui l'appaltatore presenti istanza di compensazione la medesima dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni in diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell'appalto presenti nelle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità. Le singole voci in aumento o diminuzione, qualora non ricomprese nell'art. 29, comma 2, del d.l. 4/2022, dovranno trovare riferimento - anche tramite comparazione con voci analoghe o per interpolazione di più voci - nei listini regionali e/o nazionali.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è quello indicato nel frontespizio.

Art.14 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Il fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per:

- 1) Infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della CTP SpA od a terze persone, verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della CTP SpA o a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti;
- 2) Eventuali danni a cose di proprietà della CTP SpA o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile di eventuali danni a cose di proprietà della CTP SpA o di terzi verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti;
- 3) La CTP SpA è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività, qualunque ne sia il motivo, e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Art. 15 AVVALIMENTO, SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.







L' eventuale violazione di tale specifico divieto produrrà "ipso iure" la risoluzione d' ogni vincolo contrattuale.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Alla ditta aggiudicataria è inibito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto e il relativo credito ad altra Impresa. In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei rapporti con la CTP S.p.A., ferma la facoltà di quest'ultima di ritenere senz'altro risotto il contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Art.16 SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 17 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, dovrà essere preventivamente devoluta all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Taranto iscritta al R.O.C. del Ministero della Giustizia. In caso di prosieguo della controversia, foro competente sarà quello di Taranto.

Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono dalla CTP SpA trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla legge stessa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la CTP SpA in persona del legale rappresentante, il Presidente del CdA avv. Francesco Tacente, il quale ha nominato il responsabile del trattamento dei dati personali (DPO), contattabile all'indirizzo mail: g.murgolo@ctptaranto.eu

Dott. Giuseppe MURGOLO

Il Presidente del C.d.A. d

